


27 GIU. 2018

ACCORDO VISITE MEDICHE AZIENDALI

PROT. N. 1555 COMPETENZA UG
COPIA
VERBALE DI ACCORDO ATAP-RSU/SEGRETERIE FILT CGIL-FAISA CISAL-CISL-UGL DEL 26/06/2018

In data 26/06/2018 fra l'Azienda ATAP SpA, le Segreterie Provinciali delle OO.SS. FILT CGIL-FAISA CISAL-CISL Reti-UGL Trasporti e le RSU ATAP si sottoscrive il seguente accordo con decorrenza dal 01/04/2018.

VISITE MEDICHE AZIENDALI

La programmazione degli accertamenti sanitari obbligatori per il personale non viaggiante (impiegati, operai di officina e personale di rimessa) è attuata nei giorni di lavoro, di norma all'interno del turno programmato; solo in casi straordinari connessi con specifiche esigenze di servizio la programmazione può essere disposta al di fuori del turno programmato.

La programmazione degli accertamenti sanitari del personale viaggiante (conducenti e verificatori) è disposta nei giorni di lavoro, possibilmente all'interno del nastro lavorativo compatibilmente con la necessità di garantire la gestione delle turnistiche di esercizio.

Le parti convengono che, ove gli accertamenti sanitari siano disposti al di fuori del turno programmato, il tempo impiegato dai lavoratori ATAP per l'espletamento degli accertamenti sanitari obbligatori sia, in ogni caso, remunerato come prestazione lavorativa, la cui durata viene computata come somma dei seguenti termini:

- a) il tempo di visita:
 - I. tempo di visita effettivo ove certificato dalla struttura sanitaria che svolge l'accertamento, oppure,
 - II. nel caso in cui l'effettivo tempo di visita non risulti certificabile, 20 minuti;
- b) i tempi di spostamento fra la sede di lavoro ed il luogo in cui si svolge l'accertamento sanitario, stabiliti in via forfettaria in:
 - I. 20 minuti per gli agenti che, per l'andata ed il ritorno, effettuano spostamenti di lunghezza fino a 15 chilometri;
 - II. 40 minuti per gli agenti che, per l'andata ed il ritorno, effettuano spostamenti di lunghezza da 15,1 a 30 chilometri;
 - III. 50 minuti per gli agenti che, per l'andata ed il ritorno, effettuano spostamenti di lunghezza fino da 30,1 a 50 chilometri;
 - IV. 60 minuti per gli agenti che, per l'andata ed il ritorno, effettuano spostamenti di lunghezza oltre 50 chilometri.

La lunghezza dello spostamento è computata:

- a partire dal deposito principale di appartenenza, ove l'agente sia inviato a visita prima dell'inizio o dopo la fine dell'impegno lavorativo di giornata;
- a partire dal deposito presso il quale l'agente, nella pausa del turno, risulti in sosta al momento dell'invio a visita, ove l'agente sia inviato a visita nella pausa del turno.

Ove la sede dell'accertamento sanitario non sia raggiungibile con spostamento a piedi, al lavoratore inviato a visita è concesso l'uso gratuito di vettura aziendale oppure, in caso di indisponibilità di vettura aziendale e utilizzo di vettura privata, il rimborso delle spese di trasferimento al costo chilometrico aziendale.

Compatibilmente con le tempistiche di ricezione da parte dell'Azienda dei calendari riportanti le date di disponibilità per l'effettuazione degli accertamenti forniti dalle strutture sanitarie competenti, il preavviso con il quale l'azienda comunicherà al lavoratore data, ora e luogo di svolgimento dell'accertamento sanitario disposto in applicazione al D. Lgs. n. 81/2008 sarà pari:

- a) al termine di legge ove il lavoratore debba sottoporsi ad accertamenti per i quali le norme dispongano in merito specifiche prescrizioni;
- b) almeno a 3 giorni in tutti gli altri casi; esclusivamente in questi casi, su richiesta motivata del lavoratore, l'azienda potrà disporre la modifica della data e/o dell'orario in cui si svolge l'accertamento, a condizione che tale modifica risulti compatibile:



- I. con la necessità di garantire il periodismo degli accertamenti secondo i disposti di legge e di protocollo sanitario aziendale;
- II. con la necessità di garantire, a giudizio del Medico Competente, l'efficacia degli accertamenti stessi.

Le modifiche al turno lavorato indotte dall'effettuazione delle visite comportano il ricalcolo dell'indennità di cui al punto 3 del "VERBALE DI ACCORDO ATAP-RSU/SEGRETERIE FILT CGIL-FIT CISL-UGL DEL 25/05/2018", in funzione della variazione della durata del nastro e del tempo lavorato.

Le previsioni del presente punto danno applicazione, a livello aziendale, alla soluzione transattiva della vertenza pilota intentata contro l'Azienda, di fronte al giudice del lavoro, da delegato sindacale dipendente ATAP, finalizzata al riconoscimento dei tempi per l'espletamento delle visite mediche rese obbligatorie dal D. Lgs. 81/2008, come tempi di lavoro; in questo senso, la sottoscrizione del presente accordo da parte del suddetto delegato e dell'Azienda ha valenza meramente transattiva e non comporta in alcun modo il riconoscimento da parte dell'Azienda delle ragioni espresse dalla controparte nel contesto della predetta causa pilota. Con la sottoscrizione del presente accordo i rappresentanti delle OO.SS. dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsivoglia pretesa, titolo e/o causa all'organizzazione ed al trattamento economico degli accertamenti sanitari nel periodo antecedente la sottoscrizione del medesimo, ritenendo conciliata ogni vertenza eventualmente pendente.

Biella, addì 26/06/2018

PER ATAP SpA

Il Direttore Generale (Sergio Bertella)

[Handwritten signatures and lines for ATAP SpA representatives]

PER LE OO.SS.

Segreterie Provinciali

FILT CGIL (Lorenzo Boffa Sandalina)

[Handwritten signature of Lorenzo Boffa Sandalina]

FAISA CISAL (Mauro Caputo)

[Handwritten signature of Mauro Caputo]

FIT CISL Reti (Matteo Lombardi)

[Handwritten signature of Matteo Lombardi]

UGL Trasporti (Sandro Giacalone)

[Handwritten signature of Sandro Giacalone]

RSU ATAP SpA

[Handwritten signatures and lines for RSU ATAP SpA representatives]